

1. PREMESSA

La presente per sviluppare alcune considerazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. 81/08, con riferimento alle recenti notizie, che segnalano la presenza in Italia del cosiddetto CoronaVirus, scientificamente definito COVID-19.

2. I PASSAGGI OPERATIVI OGGETTO DI ANALISI IN QUESTE ORE

Nella serata del 26 Aprile, durante la conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, è stata annunciata la firma del **nuovo DPCM, relativo alle misure da attuare nella FASE 2.**

Lo stesso ha validità a partire dal 4 maggio fino al 18 maggio; pertanto nel lasso di tempo che intercorre tra il 27 Aprile e 4 Maggio, restano in vigore le misure più restrittive.

Durante la conferenza, sono state anticipate le date per l'apertura di altre attività:

- **Dal 18 maggio: Commercio al dettaglio, musei, biblioteche; Sporti di gruppo.**
- **Dal 1° giugno: Bar, ristoranti, centri massaggi, parrucchieri e centri estetici.**

È stato inoltre pubblicato in data 27.04, sul sito dell'INAIL, **un documento tecnico** che fornisce **un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.**

- **DPCM 26 Aprile 2020**

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) **sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;** in ogni caso, **è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**
- b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;**

f) **non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;**

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) **sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica

Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento

del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi

indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.

2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione.

4. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.

6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. **La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.**

7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono

comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

- a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute;
- b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
- d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
- e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
- g) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Ai fini di cui al comma 2, **possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.**

4. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. **Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.**

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2. **Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.**

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

- Commercio al dettaglio
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
- Commercio al dettaglio di libri
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2

- Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3: ATECO ATTIVITA' PERMESSE

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

03 PESCA E ACQUACOLTURA

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO
- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
- 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
- 58 ATTIVITA' EDITORIALI
- 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
- 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
- 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
- 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
- 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
- 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
- 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
- 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 75 SERVIZI VETERINARI
- 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
- 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
- 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
- 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
- 85 ISTRUZIONE
- 86 ASSISTENZA SANITARIA
- 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
- 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO
- 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Allegato 5: Misure per gli esercizi commerciali

1. **Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.**
2. **Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.**
3. **Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.**
4. **Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.**
5. **Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.**
6. **Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.**
7. **Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:**
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. **Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.**

Allegato 6: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In data 24 Aprile è stato pubblicato il nuovo Protocollo, che integra alcune misure rispetto al Protocollo del 14 marzo.

Le integrazioni riguardano le seguenti tematiche:

- **Certificati di negativizzazione**
- **Rimodulazione degli spazi di lavoro, Smart working e Flessibilità di orari**
- **Riduzione al minimo degli spostamenti all'interno del sito aziendale**
- **Lavoratori fragili**
- **Mobilità dei lavoratori favorendo l'uso del mezzo privato o di navette**
- **Comitati di verifica del Protocollo**

Si veda nostra nota specifica.

ALLEGATO 7: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri.

In data 24 Aprile è stato pubblicato il nuovo Protocollo per regolamentare le attività lavorative nei cantieri. I punti sviluppati nel documento riguardano le seguenti tematiche:

1. **Informazione:** Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere: la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Allegato 8: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- **Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.**
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.

- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Allegato 9: Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

1. Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
2. Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
3. Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
4. Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
5. Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
6. Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
7. Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
8. Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

Allegato 10: Principi per il monitoraggio del rischio sanitario

- **Fase 2, trasporto pubblico: il documento tecnico dell'INAIL per gestire il rientro al lavoro**

L'Inail in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ha elaborato un documento tecnico che fornisce un'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive mirate a tutelare la sicurezza di milioni di persone che si muoveranno su treni, metro, bus e tram, per raggiungere i luoghi di lavoro, con l'emergenza sanitaria ancora in corso.

Il documento è approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile.

I Temi affrontati riguardano:

1. Pendolarismo e tutela di salute e sicurezza dei lavoratori.

Sono circa 30 milioni in Italia le persone che si spostano ogni giorno per raggiungere il luogo di studio o di lavoro, secondo dati Istat del 2017. Alcuni studi hanno mostrato che l'uso del trasporto pubblico sia notevolmente diminuito già prima dell'entrata in vigore delle misure di contenimento del contagio, per poi crollare subito dopo. Ora, con la graduale riapertura delle attività produttive, è necessario guardare con particolare attenzione al fenomeno del pendolarismo e tutelare la salute dei lavoratori, non solo sul luogo di lavoro ma anche durante il tragitto casa-lavoro.

2. Rischio alto nelle ore di punta.

Il documento tecnico spiega che, come già osservato nella classificazione Inail 2020, l'intero sistema di trasporto pubblico, deve essere considerato un contesto a rischio di aggregazione medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, soprattutto nelle aree metropolitane. E fornisce raccomandazioni differenziate per la gestione del trasporto ferroviario e locale, quali misure organizzative, di prevenzione e protezione, di sanificazione e igienizzazione. Tra queste, il controllo della temperatura corporea nelle stazioni ferroviarie, nuovi criteri di prenotazione dei biglietti e sospensione dei servizi di ristorazione a bordo.

3. Un'analisi di benchmark sulle esperienze internazionali.

Per individuare le misure contenitive, organizzative e di prevenzione più adatte, sono state osservate, attraverso una valutazione comparativa, quelle adottate a livello internazionale per il settore dei trasporti. La pubblicazione riporta le tabelle di America del Nord, Asia, Europa, Australia e Sudafrica. Il riferimento nazionale è stato, invece, il "Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" del 20 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Proposta di decalogo per gli utenti.

Il documento avverte inoltre che le misure contenitive individuate e sottoposte all'attenzione del Governo devono andare di pari passo con la collaborazione attiva degli utenti dei mezzi di trasporto, ai quali è indirizzato, nella parte finale, un decalogo di semplici regole di comportamento da adottare. Con il passare del tempo la conoscenza dell'infezione da SARS-CoV-2 è aumentata ed è in continua evoluzione, per questa ragione saranno possibili ulteriori aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

Ordinanza Regionali: I nuovi provvedimenti

Regione	Ordinanza	Provvedimento
Lombardia	ORDINANZA N. 532 del 24/04/2020	<p>Nuova Ordinanza: Da mercoledì 29 aprile le amministrazioni comunali possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che facciano osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire la capienza massima delle persone presenti all'interno dell'area; • assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; • limitare il perimetro esterno dell'area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita, con presenza di segnaletica sia all'interno che all'esterno dell'area; • accesso all'area di mercato consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; • rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell'area, con inibizione dell'accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C; • obbligo per gli operatori commerciali di utilizzare guanti e mascherina; • obbligo per i clienti di utilizzare guanti e mascherina o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca; • distribuzione ai clienti di guanti "usa e getta" e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all'area. <p>Oltre alle indicazioni riportate nell'ordinanza, le amministrazioni comunali possono prevedere anche ulteriori misure di sicurezza e di prevenzione igienico-sanitaria.</p>
Piemonte	Decreto n.47 del 20 Aprile Ordinanza n. 43 del 13.04.2020 Proroga fino al 3 maggio delle misure fino ad ora adottate per il	<p>Ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate del 25 aprile e 1° maggio, ad eccezione di farmacie, parafarmacie e di tutti gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari. Aperte anche edicole e benzinai, oltre alle aree di servizio sulla rete autostradale. Restano consentite, inoltre, le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici, eseguite nel rispetto delle regole di sicurezza.</p>

	<p>contenimento del Coronavirus.</p>	<p>Obbligo per il personale addetto alla vendita l'uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti: l'accesso alle attività commerciali è limitato solo ad un solo componente del nucleo familiare; Si raccomanda la rilevazione della temperatura corporea ai clienti presso supermercati e farmacie, oltre che del personale, prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C, è previsto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio e residenza. Chiusura studi professionali ad eccezione degli studi medici e/o sanitari e di psicologia. Chiusura di tutte le strutture ricettive per l'accoglienza degli ospiti tranne nei casi collegati all'emergenza (pernottamento di medici, isolamento pazienti, quarantena, pernottamento dei parenti); Restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.</p>
<p>Liguria</p>	<p>Ordinanza n. 22 del 26.04.2020</p>	<p>È consentita la vendita del cibo da asporto da parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare, previa ordinazione on line o telefonica e garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano per appuntamento e dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resta sospesa per gli stessi esercizi la possibilità di consumare sul posto; - Consentita la vendita solo in alcuni esercizi quali fiorerie e esercizi di prodotti florovivaistici, la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso nei negozi specializzati; - È consentita la vendita di calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini; - È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto su appuntamento, senza contatto tra le persone; - Dalle 6 alle 22, consentite attività motorie all'aria aperta, in forma individuale o con residenti nella stessa abitazione, come la corsa, la bicicletta o le passeggiate a piedi e a cavallo e la pesca sportiva lungo fiumi e foci di fiumi, nell'ambito del comune di residenza o abituale

		<p>domicilio o del municipio di residenza per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova</p> <ul style="list-style-type: none"> - È possibile anche lo spostamento con motoveicolo da parte di due persone a patto che il passeggero sia convivente con il guidatore - È consentito ai residenti in Liguria la coltivazione di terreni a uso agricolo e attività diretta alla produzione per autoconsumo, a patto che il soggetto attesti con autodichiarazione completa e relativa verifica il possesso di una superficie agricola produttiva. Lo spostamento è consentito a una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza. In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione - È consentito l'allenamento e addestramento dei cavalli da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all'interno del territorio regionale - È anche consentito l'allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate senza il contatto diretto tra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale - È consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le imbarcazioni di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. E' obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale - Consentito anche ai residenti in Regione Liguria di spostarsi sul territorio regionale per raggiungere le seconde case di proprietà per lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione ed è obbligatorio il rientro in giornata; sono consentiti gli spostamenti di autovetture con più di un passeggero a bordo solo se provenienti dalla stessa residenza - I sindaci potranno disciplinare con proprie ordinanze l'apertura dei cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale - Nelle giornate di domenica fino al 10 maggio l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15 - Il 1° maggio gli esercizi commerciali sopra indicati restano chiusi
Veneto	<p>Ordinanza n.42 del 24.04.2020</p> <p>Ordinanza n. 40 del 13 aprile 2020</p>	<p>Nuova Ordinanza dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e

		<p>consentendo, nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell'ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi; • è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui si trovano persone, l'obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate; • sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria; • è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali: <ul style="list-style-type: none"> i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione; ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca; <p>negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante.</p>
--	--	---

		<p>In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori;</p> <p>Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;</p> <p>Nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;</p> <p>In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;</p>
Friuli Venezia Giulia	Ordinanze contingibili e urgenti n. 10-11/PC	Nuova Ordinanza che integra quanto predisposto in precedenza: Valida dal 27 Aprile al 3 maggio.

Misure Valide fino
al 3 Maggio 2020

1. che sia consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione da remoto, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nell'eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina o copertura naso e bocca e garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.

Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti. Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;

2. che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

3. che siano consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria;

4. che sia obbligatorio negli esercizi commerciali di generi alimentari l'utilizzo dei guanti monouso e la messa a disposizione di soluzioni idroalcoliche, rendendoli disponibili ai clienti all'ingresso dell'esercizio stesso e laddove vi sia manipolazione dell'ortofrutta, del pane o di altri alimenti;

Ordinanza n. 10

1. a chiunque si rechi fuori dell'abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza;

2. a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;

		<p>3. agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;</p> <p>4. a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all'interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;</p> <p>5. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;</p> <p>12. a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all'interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;</p>
Emilia Romagna	Ordinanza n. 69 del 24/04/2020	<p>A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività quali rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato-interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.</p> <p>Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo. Resta sospesa per tutti gli esercizi del presente punto ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande.</p> <p>Nei territori delle provincie di Rimini e per il Capoluogo di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, a far data dal 27 aprile 2020, cessano di produrre effetti tutte le disposizioni riguardanti le misure per la gestione dell'emergenza sanitaria</p> <p>Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia presenti all'interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti</p>

		<p>vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa, e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Nelle giornate festive e prefestive, anche all'interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture, è consentita la vendita, limitatamente alle merceologie indicate nel periodo precedente. <u>Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura.</u> Resta vietata ogni forma di assembramento. Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico, è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;</p>
Toscana	<p>Ordinanza n.43- 44 del 26 Aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 40-41 del 22 aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020</p> <p>Ordinanza n. 38 del 18 Aprile 2020</p>	<p>È consentito dal 27 aprile p.v., l'accesso alle strutture aziendali del distretto e delle imprese del Settore Tessile e del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno per svolgere le attività manutentive e conservative del materiale di origine animale e vegetale, e del pellame al fine di evitare il deterioramento del materiale tessile/pellame e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi.</p> <p>Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio.</p> <p>Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati</p> <p>La nuova ordinanza n. 39 del 19 Aprile conferma la vigenza delle disposizioni precedentemente emanate, ed integra gli ambiti di soggetti a cui dare priorità per l'esecuzione dei test sierologici rapidi.</p> <p>Oltre alle categorie di gruppi e di individui che hanno diritto all'esecuzione dei test sierologici denominate "ambito di gruppo" a cui appartengono categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica, come operatori sanitari, delle RSA, RSD, strutture socio-sanitarie e di accoglienza; al volontariato, il personale delle farmacie, delle forze dell'ordine, il personale penitenziario e "ambito individuale" a cui appartengono i singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid, qualora ne faccia richiesta il medico o pediatra di famiglia, si aggiungono Polizia Municipale e Polizia Provinciale; lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci; lavoratori di aziende</p>

pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti; dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico; dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico; lavoratori dei servizi a domicilio; lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico; edicolanti e librai; operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico; tassisti; operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri; operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico; personale dei consolati a contatto con il pubblico; personale dei porti e degli aeroporti; lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.

Si precisa che il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

La Regione ha infine redatto un elenco di laboratori, consultabili nell'allegato A della nuova Ordinanza, presso i quali è possibile effettuare i test.

Ordinanza su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro:

- 1. Attività di monitoraggio della sieroprevalenza**
- 2. Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro**
- 3. Disposizioni specifiche per gli esercizi commerciali**
- 4. Protocollo anti-contagio**

- Al fine di valutare le migliori azioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana.**
- Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e**

dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso dell'auto privata con due persone si raccomanda l'utilizzo della mascherina.

- La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri.
- È comunque obbligatorio l'uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati:

a) in spazi chiusi in presenza di più persone;

b) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale;

- In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
- Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;
- Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l'utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.
Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche;
- Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

- La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione;
- Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;
- Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E' necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
- Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Per gli esercizi commerciali sono disposte le seguenti ulteriori misure di contenimento:

- a) l’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri e l’obbligo di regolamentare l’accesso all’interno in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
per i locali fino a 40 mq è consentito l’accesso ad una sola persona;
- b) ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza;

		<p>c) l'ingresso negli esercizi è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;</p> <p>d) l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità del rispetto della distanza interpersonale di norma di 1,8 metri;</p> <p>e) l'obbligo di consentire l'ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti;</p> <p>f) nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, si raccomanda di posizionare presso la zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per la relativa pulizia;</p> <p>g) nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere di norma la distanza interpersonale di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.</p> <p>I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.</p> <p>I protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all'indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.</p>
Lazio	Ordinanza del 24 aprile 2020, n. Z00035	<ul style="list-style-type: none"> • È consentita la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; • è consentito lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità di porto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro,

		<p>esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 24/04/2020.
Campania	ORDINANZA n.39 del 25/04/2020	<p>Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite: a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;</p> <p>b) l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).</p> <p>Allegato 1: Linee Guida – Misure di Sicurezza precauzionale per i cantieri.</p> <p>Sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,</p>

		<p>confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 14,00; • fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l'attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata; • quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 23,00. • Le operazioni di pulizia e organizzazione dell'attività, anteriori sono da svolgersi ad esercizio chiuso. • fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: - ore 6,30-8,30; - ore 19,00-22,00. <p>Allegato Sub 2: Protocollo Di sicurezza per attività al dettaglio di Carta, Cartone, Cartolibreria e Libri. Fino a 20 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente all'esterno dell'esercizio commerciale; Da 20 a 40 m2: 1 addetto alle vendite e 1 Cliente nel punto vendita; Da 40 a 120 m2: Max 4 persone; Da 120 a 200 m2: Max 6 persone; Oltre i 200 m2: Max 10 persone.</p>
Sicilia	Ordinanza contingibile e urgente n.17-16 del 18 e 11 aprile 2020	<p>Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente fino al 3 maggio 2020.</p> <p>Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.</p>

		<p>È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.</p> <p>Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all'aperto, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.</p> <p>Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio.</p> <p>Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.</p>
Sardegna	ORDINANZA N.19 DEL 13 APRILE 2020	<p>E' fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura".</p> <p>Per il personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Sardegna nonché per gli autisti dei servizi navetta addetti ai loro trasferimenti si applicano le seguenti disposizioni speciali: devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale, quali mascherina con filtro non inferiore a FFP2, guanti e occhialini o visiera protettiva. Al termine di ogni servizio, le superfici interne del mezzo di trasporto devono essere disinfettate con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo una preventiva pulizia con detergente neutro.</p>

Numeri di Emergenza.

La protezione civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a **chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario.**

Le Regioni hanno **attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori** dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Contattare il **112** oppure il **118**, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verdi istituiti dalle regioni colpite dal nuovo Coronavirus:

- **Basilicata: 800 99 66 88**
- **Calabria: 800 76 76 76**
- **Campania: 800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna: 800 033 033**
- **Friuli Venezia Giulia: 800 500 300**
- **Lazio: 800 11 88 00**
- **Liguria: 800 938 883**
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12
- **Lombardia: 800 89 45 45**
- **Marche: 800 93 66 77**
- **Piemonte:**
800 19 20 20 attivo 24 ore su 24
800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20
- **Provincia autonoma di Trento: 800 867 388**
- **Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751**
- **Puglia: 800 713 931**
- **Sardegna: 800 311 377 (per info sanitarie) oppure 800 894 530 (protezione civile)**
- **Sicilia: 800 45 87 87**
- **Toscana: 800 55 60 60**
- **Umbria: 800 63 63 63**
- **Val d'Aosta: 800 122 121**
- **Veneto: 800 462 340**

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:

- **Nella Regione Abruzzo per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:**
 - **ASL n. 1 L'Aquila: 118**
 - **ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146**
 - **ASL n. 3 Pescara: 118**

- **ASL n. 4 Teramo: 800 090 147**
- **Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112**
- Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: **0874 313000 e 0874 409000.**
- **Nel Comune di Piacenza** per informazioni contattare il **0523 317979**: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.
- A Campobasso parte un nuovo servizio sms e whatsapp per informare la cittadinanza in modo più veloce e capillare. È possibile contattare il numero **3791833096**. Il servizio è stato offerto gratuitamente al Comune di Campobasso, per tutta la durata dell'emergenza dalla Planetcall Direct.
- È attivo il numero verde **800 942 425 per i pazienti affetti da diabete** che hanno bisogno di informazioni e supporto in questa situazione di isolamento sociale e difficoltà di accesso a visite e prestazioni ambulatoriali. Un'iniziativa dell'Associazione medici diabetologi (Amd) e della Società italiana di diabetologia (Sid) che mettono a disposizione i loro specialisti per rispondere alle domande dei pazienti. **“I colloqui - scrivono le società scientifiche in una nota - non sono comunque sostitutivi di una visita medica. Le informazioni fornite nel corso delle telefonate hanno natura puramente informativa e indicativa e sono di mero supporto per coloro che sentano il bisogno di condividere le proprie azioni e scelte mediche con un diabetologo”.**
Si può chiamare il numero verde 800 942 425 dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle 18.
- Oltre all'indagine conoscitiva, una serie di iniziative congiunte vanno ad aggiungersi, in questo momento di emergenza socio-sanitaria da coronavirus (COVID-19), ai servizi già attivi:
telefono Verde Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità: 800 89 69 49 (gratuito e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00)
- **SAIO, servizio di ascolto, informazione e orientamento della Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO: 800 66 25 41** (gratuito e disponibile tutti i giorni come da orari sul sito e inoltre su appuntamento anche in video-consulenza).
- Anche la **Società psicanalitica italiana (Spi)** ha messo a disposizione un **servizio di ascolto e consulenza di psicologia psicanalitica gratuito** per problematiche connesse all'emergenza coronavirus. I Centri psicoanalitici associati alla Spi, presenti su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Pavia, Padova, Napoli, Palermo) forniranno per il progetto i **nominativi dei professionisti disponibili per l'ascolto tramite telefono o piattaforma di videochiamata, consultabili al seguente link: <https://www.spiweb.it/wp-content/uploads/2020/03/esterni.pdf>.**

Attivo anche il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Situazione internazionale

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 27 Aprile, ore 09.00)

Globale

- 2.810.325 casi confermati nel mondo dall'inizio dell'epidemia
- 193.825 morti

Cina

- 84.338 casi confermati clinicamente e in laboratorio
- 4.642 morti (dato al 25 Aprile)

Europa

(Ultimi dati OMS, inclusa Italia, fonte Dashboard Who European Region, 26 Aprile, ore 10.00)

- **1.315.901 casi confermati**
- **119.496 morti**

Primi cinque Paesi per trasmissione locale in Europa

- Spagna 219.764 casi (22.524 morti al 26 aprile)
- Italia 197.675 casi (26.644 morti al 26 aprile)
- Germania 154.175 casi (5.640 morti al 26 aprile)
- Regno Unito 148.377 casi (20.319 morti al 26 aprile)
- Francia 124.114 casi (22.614 morti al 26 aprile)

America

(Ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 27 Aprile, ore 09.00)

- Stati Uniti 899.281 casi, 46.204 morti
- Canada 44.353 casi, 2.350 morti
- Messico 12.872 casi, 1.221 morti

Nella tabella seguente, si riporta la situazione nelle varie regioni d'Italia, per la giornata del 27 aprile:

Regione	AGGIORNAMENTO 27/04/2020 ORE 17.00									
	POSITIVI AL nCoV				DIMESSI/ GUARITI	DECEDUTI	CASI TOTALI	INCREMENTO CASI TOTALI <i>(rispetto al giorno precedente)</i>	TAMPONI	CASI TESTATI
	Ricoverati con sintomi	Terapia intensiva	Isolamento domiciliare	Totale attualmente positivi						
Lombardia	7.525	680	27.236	35.441	24.589	13.449	73.479	+ 590	342.850	211.523
Piemonte	2.830	214	12.464	15.508	6.712	2.878	25.098	+ 278	139.348	99.144
Emilia Romagna	2.640	247	9.338	12.225	9.006	3.431	24.662	+ 212	164.979	111.041
Veneto	1.099	123	7.638	8.860	7.375	1.344	17.579	+ 108	320.027	192.751
Toscana	671	154	5.158	5.983	2.401	795	9.179	+ 32	129.048	100.869
Liguria	754	83	2.743	3.580	2.934	1.128	7.642	+ 154	44.039	28.739
Lazio	1.464	143	2.955	4.562	1.433	397	6.392	+ 83	124.769	95.719
Marche	667	58	2.585	3.310	1.933	884	6.127	+ 16	52.765	35.617
Campania	541	37	2.299	2.877	1.120	352	4.349	+ 18	68.727	42.463
Trento	201	23	1.483	1.707	1.881	407	3.995	+ 101	33.152	20.199
Puglia	449	51	2412	2.912	641	405	3.958	+ 10	56.976	55.897
Sicilia	440	35	1.648	2.123	731	231	3.085	+ 30	70.650	66.749
Friuli V.G.	130	13	1.115	1.258	1.448	271	2.977	+ 60	60.940	39.330
Abruzzo	328	23	1.679	2.030	545	299	2.874	+ 15	34.176	26.443
Bolzano	150	16	774	940	1.286	270	2.496	+ 15	38.640	18.423
Umbria	90	16	181	287	1.018	65	1.370	+ 2	32.823	22.492
Sardegna	97	19	660	776	398	109	1.283	+ 3	21.395	19.424
Valle d'Aosta	86	7	142	235	743	133	1.111	+ 5	6.551	4.873
Calabria	114	6	662	782	231	83	1.096	+ 7	31.787	29.834
Basilicata	57	7	153	217	124	25	366	0	10.364	10.364
Molise	20	1	179	200	75	21	296	0	5.656	5.423
TOTALE	20.353	1.956	83.504	105.813	66.624	26.977	199.414	+ 1.739	1.789.662	1.237.317

ATTUALMENTE POSITIVI	105.813
TOTALE GUARITI	66.624
TOTALE DECEDUTI	26.977
CASI TOTALI	199.414

- In Europa

Aggiornamento della situazione per l'UE / SEE e il Regno Unito, al 27 aprile 2020 alle 10:00

EU/EEA and the UK	Casi	Morti	Casi segnalati per 100.000 abitanti	Casi di decessi per 100.000 abitanti
Spagna	207.634	23190	444.3864	49,63,215 mila
Italia	197.675	26644	327.1071	44,08,975 mila
Germania	155.193	5750	187,142	6.933732
Regno Unito	152.840	20732	229.8726	31,1811
Francia	124575	22856	185.9682	34,11,993 mila
Belgio	46134	7094	403.9023	62,10,784 mila
Olanda	37845	4475	219,633	25,97,061 mila
Portogallo	23864	903	232.1003	8.782541
Irlanda	19262	1087	396.8677	22,39,618 mila
Svezia	18640	2194	183,047	21,54,534 mila
Austria	15189	542	171.6846	6.126345
Polonia	11617	535	30,58,832 mila	1,40,869 mila
Romania	11036	608	56,67,062 mila	3.122122
Danimarca	8575	422	147.91	7.279067
Norvegia	7505	193	141.2218	3.631686
Repubblica Ceca	7404	221	69,68,015 mila	2.079864
Finlandia	4576	190	82,92,785 mila	3.443245
Lussemburgo	3723	88	612.6096	14,48,016 mila
Ungheria	2583	280	26,44,136 mila	2.866273
Grecia	2506	130	23,36,016 mila	1,21,182 mila
Croazia	2030	55	49,64,053 mila	1.344941
Islanda	1792	10	506.8246	2.828262
Estonia	1643	49	124.3864	3.709637
Lituania	1449	41	51,94,418 mila	1,46,978 mila
Slovenia	1407	82	68,05,742 mila	3.966388
Slovacchia	1379	18	25,31,664 mila	0.330456
Bulgaria	1300	56	18,5074	0.797242
Cipro	817	17	68,69,789 mila	1.429454
Lettonia	812	12	42,14,806 mila	0.622878
Malta	448	4	92,65,196 mila	0,82,725 mila
Liechtenstein	83	1	218.9396	2.637826
Totale	1071536	118479		

3. IL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO

Siamo a disposizione per sviluppare un dispaccio ed in ogni momento si diffondano notizie di rilievo per la gestione della situazione, attraverso il monitoraggio delle seguenti fonti di informazione ufficiale:

- <https://www.who.int/> - Organizzazione mondiale della Sanità;
- <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china> - Comunità Europea;
- <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> – Ministero della Salute, Repubblica Italiana;
- <https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-9259/evoluzione-del-coronavirus-nota-di-aggiornamento-dall-istituto-di-genetica-molecolare-del-cnr>;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/coronavirus-situazione-piemonte>;
- <http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/c88e37cfc43b4ed3baf977d77e4a0667> ;
- <https://www.iss.it/>;
- <https://www.who.int/countries/ita/en/>.